

bossoletti cimarelli pellegrini associati

società tra professionisti multidisciplinare a r.l.
sede legale via abbagnano 3, 60019 senigallia an
registro imprese di ancona - c.f e p.iva 02237590423
iscritta nella sezione speciale società tra professionisti
rea an 171677 | capitale sociale € 142.000,00 i.v.
bcpassociati@pec.it | www.bcpassociati.it

Area Fiscale Societaria e Bilancio

Dott. Piero Cimarelli
Dott. Antonio Pellegrini
Dott. Federico Pellegrini
Dott. Daniele Riganello

Dott. Andrea Treggiari
Dott.ssa Elisa Catozzi

circ. FISCALE n. 03/2021

alle

Ditte Clienti

loro sedi

Oggetto: **Dichiarazione Iva anno 2020**

1. Premessa	1
2. Dichiarazione Iva relativa all'anno 2020 (art. 8 D.P.R. n. 322/98)	2
3. Modalità utilizzo del credito Iva anno 2020	9
4. ALLEGATO "A"	12
5. ALLEGATO "B"	19

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione annuale Iva deve essere trasmessa in forma autonoma e per via telematica **dal 1° febbraio al 30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Di seguito si ripercorrono le **principali variazioni e novità** apportate al Modello Iva 2021:

- **nel quadro VA è stato inserito il quadro VA16** riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- nel rigo VF30 è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di enoturismo;
- **nel rigo VF34 è stato introdotto il campo 9** per non tenere conto, in sede di determinazione della percentuale di detrazione, delle cessioni di beni di cui all'art. 124 del decreto legge n. 34 del 2020;
- **è stato soppresso il quadro VI** nel quale dovevano essere indicate le dichiarazioni di intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali;
- nel quadro VQ è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l'ammontare dell'iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo

compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente e il giorno di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso;

- nel quadro VL è **stato previsto il nuovo rigo VL41** per indicare:
 - nel campo 1 la differenza, se positiva, tra l'iva periodica dovuta e quella versata;
 - nel campo 2 la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale e il credito effettivo indicato il VL33;
- nel quadro VO:
 - è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell'art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, per esercitare l'opzione per l'applicazione dell'iva nello Stato di residenza del committente;
 - è stata prevista la casella 2 del rigo VO26 per comunicare la revoca dell'opzione relativa alla tenuta dei registri iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti per le imprese in contabilità semplificata;
 - è stato introdotto il rigo VO36, riservato a coloro che esercitano l'attività oleoturistica per optare per l'applicazione dell'iva e del reddito nei modi ordinari.

2. Dichiarazione Iva relativa all'anno 2020 (art. 8 D.P.R. n. 322/98)

Il modello di Dichiarazione annuale Iva 2021 deve essere utilizzato relativamente al periodo di imposta 2020. In base all'art. 8 del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni, **tale dichiarazione deve essere trasmessa per via telematica nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.**

A tale riguardo, **per evitare sovrapposizioni con altri adempimenti fiscali e societari in programma per i mesi di marzo e aprile 2021, lo Studio ritiene opportuno che la ditta contatti la segreteria e/o il professionista di riferimento per fissare un appuntamento entro e non oltre la metà di febbraio 2021 per pianificare le consuete verifiche e consentire l'invio delle dichiarazioni preferibilmente entro fine febbraio.** Si ricorda inoltre che per i soggetti che presentano la dichiarazione con un credito annuale superiore a 5.000 euro, vi è la possibilità di utilizzarlo in compensazione con altri tributi a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, previa apposizione del visto di conformità.

Dovranno quindi essere predisposti i seguenti documenti:

- le liquidazioni Iva periodiche e quella riepilogativa annuale;
- le comunicazioni trimestrali trasmesse telematicamente per il 2020 (qualora non siano già in possesso dello Studio);
- i modelli F24 pagati (compresi quelli relativi agli avvisi di irregolarità, con codice 9001), nonché quelli relativi all'utilizzo del credito dell'anno precedente (per le deleghe inviate con procedura

telematica direttamente dal cliente o tramite un altro intermediario abilitato, si chiede di inviare la copia del modello F24 e quella della ricevuta di addebito).

Per quanto concerne tutte le altre informazioni necessarie per la compilazione della Dichiarazione annuale Iva, esse sono riepilogate all'interno dell'**allegato "A"**.

I professionisti di riferimento restano a disposizione per chiarire aspetti più complessi quali il compimento di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti ecc.) e situazioni particolari quali regimi Iva speciali, contabilità separata e altro.

Si ricorda che, in linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale tutti i contribuenti titolari di partita Iva esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili, salvo alcune eccezioni:

- i contribuenti che abbiano registrato nell'anno 2020 esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. Fanno eccezione quelli tenuti all'effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'art. 19 - bis2, ovvero coloro che abbiano registrato operazioni intracomunitarie ex art. 48 c. 2 del D.L. 331/93, o che abbiano effettuato acquisti per i quali l'obbligo di versamento dell'imposta sia stato posto a carico del cessionario (meccanismo dell'inversione contabile);
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 c. 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini Iva (C.M. n.26/1985 e n.72/1986);
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti, ed altre attività similari, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- i soggetti passivi di imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza l'obbligo di pagamento dell'imposta;

- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi ai committenti, non soggetti passivi di imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

In ogni caso, in presenza di fattispecie particolari riguardanti i casi di esonero o le modalità di compilazione dei singoli quadri, si invita a sottoporre il quesito direttamente allo Studio per gli opportuni approfondimenti e verifiche.

Di seguito vengono evidenziati quei campi del Modello Iva approvato per il periodo di imposta 2020 che richiedono informazioni particolari:

- a) nella **sezione 1** del **quadro VA**, rigo **VA5**, devono essere indicati gli acquisti e/o le importazioni di terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazioni con detrazione superiore al 50%;
- b) nella **sezione 2** del **quadro VA**, rigo **VA13**, viene richiesto l'ammontare delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini;
- c) nella **sezione 2** del **quadro VA**, il rigo **VA14** va compilato da coloro che, a partire dal periodo di imposta successivo al 2020, intendono avvalersi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni di cui all'art. 1 commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014;
- d) nella **sezione 2** del **quadro VA**, il rigo **VA15** deve essere compilato dalle società non operative in modo da gestire conseguentemente il credito Iva annuale con le dovute limitazioni;
- e) **il rigo VA16, di nuova introduzione, è riservato a coloro che nel corso del 2020, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza da Covid-19, non hanno effettuato i versamenti iva alle scadenze originariamente previste (compreso il saldo 2019),**
in particolare:
 - nel **campo 1** deve essere inserito il codice indicato nella tabella "Tabella versamenti sospesi Covid-19" posta nell'Appendice delle istruzioni ministeriali;
 - nel **campo 2** deve essere inserito l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel campo 1.

I soggetti che nel corso del periodo di imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni, devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa.

- f) il **quadro VC** deve essere compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'Iva (**vedere ALLEGATO B**);
- g) nella **sezione 4** del **quadro VE**, nel rigo **VE30** devono essere indicate le operazioni attive che concorrono alla formazione del plafond per gli esportatori abituali, nel rigo **VE31** deve essere indicato l'ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento, mentre nel rigo **VE34** devono essere indicate le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali va emessa fattura ai sensi dell'art. 21 comma 6-bis, operazioni che in ogni caso concorrono alla formazione del volume d'affari;
- h) il rigo **VE35** è riservato alle operazioni attive effettuate con applicazione del reverse charge;
- i) sempre nella **sezione 4** del **quadro VE**, il rigo **VE38** denominato "Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter", deve essere compilato a cura dei soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti per i quali deve essere applicato il regime dello split payment;
- j) il campo **VF17** viene riservato all'esposizione degli acquisti che il contribuente ha effettuato da soggetti **che si sono avvalsi dei regimi agevolativi**;
- k) nel rigo **VF20** vanno indicati, al netto dell'Iva, gli acquisti nazionali, intracomunitari e le importazioni:
- effettuati dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni attive esenti per i quali l'Iva sugli acquisti è totalmente indetraibile (art. 19 comma 2);
 - effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis;
 - afferenti attività esenti qualora vengono effettuate anche operazioni imponibili occasionali;
 - afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale ovvero afferenti le operazioni esenti di cui ai n. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessoria alle operazioni imponibili. Si ricorda che in tali casi l'Iva sugli acquisti risulta sempre indetraibile;
- nello stesso rigo vanno indicati anche gli acquisti afferenti le operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies che non danno diritto alla detrazione;
- l) nella **sezione 2** del **quadro VF**, il rigo **VF26** è riservato a quei contribuenti che hanno posto in essere acquisti intracomunitari, importazioni di beni ed operazioni con la Repubblica di San Marino;
- m) **nel rigo VF34, il campo 9 è stato introdotto per indicare l'ammontare delle cessioni esenti di cui all'art. 124 del DL 34/2020, in modo da non tenerne conto in sede di determinazione del pro-rata di detraibilità;**

- n) il **quadro VH** deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle Liquidazioni periodiche Iva, in tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetti di invio, integrazione o correzione. Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero), occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati";
- o) il **quadro VJ** è riservato all'indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario, ovvero da soggetti operanti in particolari settori di attività;
- p) il **quadro VM** prevede l'indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell'anno di imposta, utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni che introducono specifiche modalità di versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
- q) il **quadro VN**, denominato "**Dichiarazioni integrative a favore**", è riservato ai soggetti che nel corso del 2020 hanno presentato dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative;
- r) il **quadro VL**, relativo alla liquidazione dell'imposta annuale, prevede anche la **sezione 2**, definita "credito anno precedente", nell'ambito della quale deve essere indicato il credito IVA dell'anno precedente (**VL8**) e i suoi eventuali utilizzi (**VL9**), l'eventuale differenza positiva va riportata nel rigo **VL25**. Nel rigo **VL11, campo 1**, invece, deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative, presentate nel 2020, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo;
- s) sempre per quanto riguarda il **quadro VL**, concentrando l'attenzione sul rigo **VL30**, denominato "**Ammontare Iva periodica**", deve essere indicato:
- nel **campo 2**, l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta, il quale è pari alla somma degli importi indicati nella **colonna 1** del rigo **VP14** del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2020, al quale va aggiunto l'importo dell'acconto dovuto;
 - nel **campo 3**, il totale dei versamenti periodici, compreso l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché le eventuali imposte versate a seguito di ravvedimento, relativi all'anno 2020;
 - nel **campo 4** deve essere indicato l'ammontare dell'Iva periodica versata, a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2020, fino alla data di presentazione della dichiarazione.

- nel **campo 5** deve essere indicato l'ammontare dell'Iva periodica, relativa al 2020, versata a seguito della notifica di cartelle di pagamento fino alla data di presentazione della dichiarazione;
 - nel **campo 1** deve essere indicato il maggiore tra l'importo presente nel **campo 2** e la somma di quelli indicati nei **campi 3, 4 e 5**. L'importo indicato nel **campo 1** del rigo **VL30** andrà quindi ad abbattere l'Iva complessivamente dovuta, così come indicata nel rigo **VL3** (imposta dovuta), oppure andrà ad incrementare il credito indicato nel rigo **VL4** (imposta a credito). Il totale dell'Iva a debito andrà quindi indicato nel rigo **VL32**, mentre, se l'importo complessivo risulta a credito, le somme andranno indicate nel rigo **VL33**. Le istruzioni precisano che in caso di imposta a credito, nel rigo **VL33** deve essere sempre riportato il credito effettivo che risulta prendendo in considerazione la somma degli importi indicati nei **campi 3, 4 e 5** del rigo **VL30** (iva periodica versata) in luogo dell'importo indicato nel **campo 1** (iva periodica dovuta). Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo, il rigo **VL33** non deve essere compilato;
- t) nel rigo **VL41**, di nuova introduzione, deve essere indicata: nel campo 1 la differenza, se positiva, tra l'iva periodica dovuta e l'iva periodica versata; nel campo 2 la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale e il credito effettivo indicato il **VL33**;
- u) il **quadro VP** è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l'individuazione dei dati da indicare nei righe che lo compongono, si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello della Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva;
- v) il **quadro VQ** consente la rideterminazione puntuale del credito maturato nel caso in cui vi sia stato, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno precedente e la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in corso, un versamento d'imposta relativo ad anni precedenti a quello oggetto di dichiarazione, a seguito del ricevimento di comunicazioni d'irregolarità, a seguito della notifica di cartelle di pagamento o a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali . Si precisa che il quadro deve essere compilato qualora, per le annualità precedenti a quella oggetto di dichiarazione, risulti una differenza tra il credito che si sarebbe generato qualora l'Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la dichiarazione annuale e il credito effettivamente esposto nel rigo **VL33** della stessa dichiarazione. Una volta che si è provveduto alla compilazione del **quadro VQ**, l'importo corrispondente al credito maturato a seguito dei versamenti effettuati, viene trasferito nel **rigo VL12** per concorrere alla determinazione del credito definitivo da esporre nel successivo **rigo VL33**;
- w) nel **quadro VO**, **sezione 2**, il rigo **VO26** riguarda le imprese in contabilità semplificata che vogliono avvalersi della facoltà di tenere i registri iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti,

fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

* * *

Per quanto riguarda le scadenze di versamento, si ricorda che le imprese ed i professionisti in regime trimestrale devono effettuare il pagamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il **16/03/2021** se l'ammontare complessivo a debito risulta superiore ad euro 10,33.

Si precisa che, pur dovendo essere la dichiarazione Iva presentata entro il 30 aprile 2021, rimangono invariati i termini per effettuare i versamenti che ne derivano.

Quindi, il contribuente può scegliere le alternative di seguito specificate:

- versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare a partire dal mese di marzo e fino al 16 novembre 2021, maggiorando gli importi delle rate successive alla prima dello 0,33%;
- versare in un'unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo dal versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima. E' in ogni caso possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

I contribuenti che intendono richiedere il **rimborso del credito d'imposta** emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2020 devono compilare la specifica sezione del quadro VX della dichiarazione Iva.

Solo coloro che hanno indicato l'importo nel campo 2 del rigo VX4 ("rimborso da liquidare mediante procedura semplificata") riceveranno una comunicazione dell'agente della riscossione per produrre la documentazione idonea a garanzia dell'accredito richiesto.

Il rimborso dell'Iva può essere richiesto soltanto se l'eccedenza risulta superiore ad € 2.582,28, fatta eccezione per il caso di cessazione dell'attività in quanto non sussistono limitazioni di importo.

Si precisa inoltre che, una volta rispettato il limite di cui sopra, l'importo del rimborso effettivamente richiesto può risultare anche inferiore a € 2.582,28.

Si ricorda, infine, che l'importo chiesto a rimborso con procedura semplificata, cumulato con i crediti compensati tramite modello F24 nel corso dell'anno solare, non può superare il **limite di euro 700.000**; tale limite si innalza ad euro 1.000.000 per i soggetti che nell'anno precedente hanno

registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Di seguito vengono riepilogati i casi in cui risulta possibile chiedere il rimborso annuale dell'imposta con la compilazione della sezione VX:

- 1) *cessazione dell'attività;*
- 2) *aliquota media su acquisti e importazioni superiori a quella delle operazioni effettuate maggiorata del 10%;*
- 3) *operazioni non imponibili per esportazioni e cessioni intracomunitarie con un'incidenza superiore al 25% del totale delle operazioni attive effettuate;*
- 4) *acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche;*
- 5) *operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli;*
- 6) *operazioni non soggette all'imposta per l'effetto degli articoli da 7 a 7-septies;*
- 7) *soggetti non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia o che si siano identificati direttamente;*
- 8) *minore importo risultante dalle ultime tre dichiarazioni annuali che in modo continuato hanno chiuso a credito.*

Per quanto riguarda le modalità di erogazione de rimborsi, l'articolo 38-bis prevede:

- il limite di 30.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio.

3. Modalità utilizzo del credito Iva anno 2020

Per quanto riguarda il credito Iva vi sono diverse limitazioni in base all'importo utilizzato in **compensazione orizzontale**:

- compensazione di crediti Iva fino a 5.000 euro

chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2020 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24 a partire dal 1° gennaio 2021 e senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva. Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. Devono essere conteggiate nel limite, le

compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2020 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2020 risultante dalla dichiarazione Iva 2021).

- **compensazioni di crediti Iva superiori a 5.000 euro**

chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la Dichiarazione annuale Iva. In questo caso il contribuente potrà effettuare la compensazione già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro è inoltre subordinato all'apposizione del visto di conformità o in alternativa della sottoscrizione da parte dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Si ricorda che per le cosiddette "start up innovative" è previsto, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva;

- **residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2019**

infine, si ricorda che il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2019, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato anche nel 2021 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2020, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2019" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2019 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2020 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate. Al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2019 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2021 come credito Iva relativo all'anno 2020 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte;

- **modalità di presentazione del modello di pagamento F24**

Si ricorda che tutte le compensazioni orizzontali, comprese quelle dei crediti Iva, sia annuali che trimestrali, devono essere sempre effettuate utilizzando i canali dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato.

Tenuto quindi conto che la disciplina in materia di compensazione Iva subordina l'opportunità di utilizzare in compensazione il credito Iva **in misura superiore ad euro 5.000** all'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione e che lo stesso viene rilasciato dallo Studio o dai soggetti incaricati del controllo contabile (es. sindaci, società di revisione, ecc.) dietro esibizione e verifica della documentazione fiscale con i dati esposti nella dichiarazione Iva, si ritiene ragionevole la consegna del

materiale sotto indicato **entro e non oltre metà di febbraio 2021**. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti minimi necessari per il **controllo ed il rilascio del visto di conformità**:

- nel caso in cui il credito destinato dal cliente all'utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, va effettuata, dal soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità, l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili;
- per i clienti che non rientrano nella condizione sopra esposta, la verifica da parte del soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità riguarda la documentazione (fattura) rilevante ai fini dell'Iva con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'Iva detratta riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione (se, ad esempio, l'ammontare complessivo dell' Iva detratta è euro 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con imposta superiore a euro 10.000).

A tal fine, i clienti che provvedono direttamente alla compilazione della dichiarazione per sottoporla poi all'esame dello Studio, sono pregati di fissare quanto prima un appuntamento al fine di ultimare la raccolta dei dati necessari ed effettuare i necessari controlli.

Si comunica inoltre, che per l'apposizione del visto di conformità da parte dello Studio è previsto il riconoscimento di un compenso che tenga conto dell'entità del lavoro di verifica aggiuntivo oltretché del rischio e dei costi assicurativi a carico dello stesso.

Si ricorda infine che, ai sensi del D.L. 78/2010, per poter procedere con la compensazione è necessario non avere ruoli scaduti in carico all'Agente della Riscossione per un ammontare superiore a 1.500 euro.


* * * * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Senigallia, lì 1 febbraio 2021

Cordiali saluti

per lo Studio Associato


Dott. Federico Pellegrini

4. ALLEGATO "A"
(da consegnare allo Studio debitamente sottoscritto)

CONTRIBUENTE: _____

DICHIARAZIONE IVA 2021 per il periodo di imposta 2020
RICHIESTA DATI E DOCUMENTI

A - DATI E DOCUMENTI CHE DEBONO FORNIRE TUTTE LE DITTE

- copia dei modelli F24 relativi al pagamento delle liquidazioni Iva dell'anno 2020 (anche tramite ravvedimento) e utilizzo del credito IVA annuale 2019, tramite modello F24;
 - copia dei modelli F24 relativi al pagamento dell'imposta versata a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità (quota di imposta dei versamenti effettuati tramite codice tributo 9001) e copia dei pagamenti effettuati a seguito della notifica di cartelle esattoriali;
 - i soggetti che nel corso dell'anno hanno effettuato acquisti e importazioni di apparecchiature per il servizio radiomobile di telecomunicazioni (c.d. telefoni cellulari) e relative prestazioni di gestione e hanno detratto in misura superiore al 50% la relativa imposta, devono fornire il prospetto riepilogativo del totale imponibile degli acquisti e servizi di gestione e il totale dell'imposta detratta;
 - mastrino delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini escluse le forniture di utenze;
 - chi volesse beneficiare della riduzione a metà delle sanzioni amministrative previste dagli art. 1,5 e 6 del DPR n. 471/1997, in possesso degli ulteriori requisiti, ricavi o compensi dichiarati non superiori ad euro 5 milioni e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive, dovrà comunicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (banche, Poste Italiane, ecc.) nel formato:
 - codice fiscale operatore finanziario _____;
 - codice identificativo operatore finanziario estero _____;
 - denominazione operatore finanziario _____;
 - tipo di rapporto (utilizza i codici sotto indicati) _____;
- 01** conto corrente; **02** conto deposito titoli e/o obbligazioni; **03** conto deposito a risparmio libero/vincolato; **04** rapporto fiduciario ex legge n. 1996/1939; **05** gestione collettiva del risparmio; **06** gestione patrimoniale; **07** certificati di deposito e buoni fruttiferi; **08** portafoglio; **09** conto terzi individuale/globale; **10** dopo incasso; **11** cessione indisponibile; **12** cassetta di sicurezza; **13** depositi chiusi; **14** contratti derivati; **15** carte di credito/debito; **16**

garanzie; **17** crediti; **18** finanziamenti; **19** fondi pensione; **20** patto compensativo; **21** finanziamento in pool; **22** partecipazioni; **98** operazioni extra conto; **99** altro rapporto;

B - DATI E DOCUMENTI CHE DEBONO FORNIRE SOLTANTO COLORO CHE NON TENGONO LA CONTABILITÀ PRESSO LO STUDIO

B.1 – Informazioni e dati relativi all'attività

Importo registrato nell'anno 2020 per:

- 1 Liquidazioni periodiche compresa quella annuale;
- 2 Costo di acquisto di tutti i beni strumentali (compresi quelli di costo inferiore a € 516,45 anche derivanti da riscatto di beni in leasing) €
- 3 Costo di acquisizione dei beni strumentali non ammortizzabili (acquisti di terreni e canoni di leasing, usufrutto e locazione) €
- 4 Costo di acquisto dei beni (merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati) destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni o servizi, (ivi compresi imballaggi, materie di consumo e lubrificanti utilizzati per le attività di produzione beni e servizi) €
- 5 Copia delle fatture di vendita, emesse ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/95 (regime del margine per i beni usati), per cessioni occasionali di tali beni. Il contribuente, qualora nell'anno trascorso, per questi specifici casi, avesse continuato ad applicare la normativa generale Iva, dovrà esprimere in dichiarazione un'apposita opzione all'interno del quadro VO
- 6 Importo degli acquisti per i quali non è stata detratta l'Iva ex art. 19-bis n.1 essendo destinati ad essere utilizzati per operazioni non soggette all'imposta €
- 7 Importo delle cessioni esenti ex art. 10, n°27 - quinquies (cessione autovetture, telefonini cellulari, etc.. per le quali non è stato possibile detrarre l'Iva, cessione di beni con Iva indetraibile per effetto del pro-rata) €
- 8 Ai fini della compilazione del rigo VE30 della sezione 4 della dichiarazione Iva, si richiedono alcune informazioni di seguito specificate:
 - 8.1 ammontare delle esportazioni €.....;
 - 8.2 ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni €.....;
 - 8.3 ammontare delle cessioni verso San Marino €.....;
 - 8.4 ammontare delle operazioni assimilate €.....;
- 9 Ai fini della compilazione del rigo VE35 della sezione 4 della dichiarazione Iva, si richiedono alcune informazioni sulle fatture soggette ad inversione contabile:
 - 9.1 Cessione di rottami e altri materiali di recupero €.....;
 - 9.2 Cessioni di oro o argento puro €.....;

- 9.3 Prestazioni per subappalti nel settore edile €.....;
- 9.4 Cessione di fabbricati €.....;
- 9.5 Cessione di telefoni cellulari €.....;
- 9.6 Cessione di prodotti elettronici €.....;
- 9.7 Prestazioni nel comparto edile e settori connessi €.....;
- 9.8 Operazioni nel settore energetico €.....;
- 10 Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni €.....;
- 11 Operazioni svolte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter €.....;
- 12 Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari €.....;
- 13 L'ammontare delle vendite non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies
€.....;
- 14 Ai fini della compilazione del rigo VF17, gli acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi
€.....;
specificando gli acquisti da soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014
€.....;
- 15 Ai fini della compilazione del rigo VF26 della sezione 2 della dichiarazione Iva, si richiedono alcune informazioni sulle operazioni di acquisto:
- 15.1 Acquisti intracomunitari di beni (imponibile) €.....; (imposta) €.....;
- 15.2 Importazioni (imponibile) €.....; (imposta) €.....;
- 15.3 Acquisti da San Marino (con Iva) €.....; (senza Iva) €.....;
- 16 Ai fini della compilazione del quadro VJ (integrazione delle fatture di acquisto) della dichiarazione Iva, si richiedono alcune informazioni sulle operazioni di acquisto:
- 16.1 Totale acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino:
(imponibile) €.....; (imposta) €.....;
- 16.2 Totale acquisti per estrazione di beni da depositi Iva (art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993):
(imponibile) €.....; (imposta) €.....;
- 16.3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2:
(imponibile) €.....; (imposta) €.....;
- 16.4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e):
(imponibile) €.....; (imposta) €.....;
- 16.5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8):
(imponibile) €.....; (imposta) €.....;

- 16.6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, comma 7 e 8:
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5):
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.9 Acquisti intracomunitari di beni:
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, c. 7 e 8 senza pagamento dell'Iva in dogana (art. 70, c. 6):
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'Iva in dogana (art. 70, c. 5):
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.12 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a):
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.13 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis):
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.14 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b):
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.15 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c):
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.16 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter):
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.17 Acquisti di beni e servizi dal settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater):
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;
- 16.18 Acquisti da parte dei soggetti di cui all'art. 17-ter:
(imponibile) €..... ; (imposta) €.....;

B.2 - Esportatori abituali

Coloro che rivestono tale qualifica, per consentire al Fisco di verificare la sussistenza dello status di esportatore ed il corretto utilizzo del plafond, dovranno compilare il **quadro VC, allegato "B"**.

B.3 - Determinazione del volume d'affari

Si rammenta che, ai sensi del D.L. 328/97, sia per la determinazione del volume d'affari, sia per il calcolo dell'imposta dovuta, occorre prendere in considerazione le operazioni di cessione effettuate nel periodo, ancorché non sia stata ancora emessa la fattura differita.

B.4 - Quadro VH - Liquidazione periodiche

Il quadro va compilato solo nel caso in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

B.5 – Quadro VT – Ripartizione territoriale dell'Iva al Consumo

Ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nei confronti di:

consumatori finali

imponibile	€
imposta	€

soggetti titolari di partita iva

imponibile	€
imposta	€

Per i contribuenti che hanno effettuato operazioni **nei confronti di consumatori finali è necessario specificare altresì in quale regione è situato il luogo (o i luoghi) in cui l'attività viene esercitata** e, per ciascuna regione, occorre indicare separatamente l'ammontare delle operazioni imponibili e quello della relativa imposta.

A tale riguardo si evidenzia che, sulla base del tenore letterale delle istruzioni ministeriali relative ai rigi da VT2 a VT22, la Regione da indicare non è quella in cui il consumatore finale ha il proprio domicilio fiscale, ma quello in cui l'attività viene esercitata dal contribuente. Pertanto, a titolo esemplificativo, se un contribuente dispone di un'unica sede nelle Marche pur avendo rapporti con clienti privati (senza partita Iva) residenti in varie Regioni italiane, dovrà essere compilato unicamente il rigo corrispondente alla Regione Marche.

C - CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI ESENTI

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva i contribuenti che nell'anno 2019 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, con esclusione dei n. 11-18-19 (cessione di oro da investimento, prestazioni sanitarie e di ricovero), salvo quelli tenuti all'effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis 2 ovvero che abbiano registrato operazioni intracomunitarie ex art. 48 c. 2 D.L. 331/93.

D - CONTRIBUENTI MINORI: OPZIONE LIQUIDAZIONI E VERSAMENTI TRIMESTRALI

Tale opzione riguarda gli esercenti arti e professioni ed i soggetti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell'anno 2020 hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 400.000 ovvero non superiore ad euro 700.000 se titolari di imprese aventi ad oggetto altre attività, e che hanno effettuato nell'anno 2020 sia le liquidazioni che i versamenti periodici Iva con cadenza trimestrale anziché mensile. L'opzione è vincolante almeno per un anno solare e resta in piedi finché non viene revocata oppure si perdono i requisiti.

Il sottoscritto dichiara:

- *di optare per l'adempimento Iva trimestrale, versando l'interesse fisso dell'1% sull'Iva dovuta*
- *di revocare l'opzione già espressa e rientrare nel regime normale (versamenti mensili)*

E – REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI

Va selezionata l'apposita casella dalle società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto che svolgono attività commerciale, persone fisiche che svolgono attività commerciale che avendo conseguito nell'anno 2020 ricavi non superiori ad euro 400.000 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, ovvero euro 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività (i nuovi limiti sono stati introdotti dall'art. 7 c. 2 DL n. 70/2011) che hanno esercitato per il 2020 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria. L'opzione resta valida fino a revoca.

Il sottoscritto dichiara:

- *di optare per il regime di contabilità ordinaria per le imprese minori, art. 18 comma 6 DPR 600/1973*
- *di revocare l'opzione già espressa e rientrare nel regime delle imprese minori)*

F - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITA'

La casella va barrata dai soggetti che, a decorrere dal 2020, esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, e intendono avvalersi per il suddetto anno dell'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 3. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

Il sottoscritto dichiara:

- *di optare per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 36, comma 3*
- *di revocare l'opzione già espressa*

G - CESSIONE DI BENI USATI – ART. 36 D.L. N. 41 DEL 1995

La casella 2 va barrata per comunicare che durante il 2020 è stato applicato il regime ordinario Iva per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine, ai sensi dell'art. 36 comma 3.

Il sottoscritto dichiara:

- *di optare per l'applicazione dell'Iva nei regime ordinario*
- *di revocare l'opzione già espressa e rientrare nel regime del margine analitico*

La casella 1 va barrata se nel 2020 si è applicato il metodo analitico del margine anche per la cessione di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati

dall'autore (o dai suoi eredi o legatari), ai sensi dell'art. 36 comma 2. L'opzione ha validità almeno biennale.

Il sottoscritto dichiara:

- di optare per l'applicazione del regime del margine analitico*
- di revocare l'opzione già espressa e rientrare nel regime ordinario*

H – TENUTA DEI REGISTRI IVA PER LE IMPRESE MINORI – ART. 18, COMMA 5, D.P.R. N. 600 DEL 1973

La casella 1 deve essere barrata dalle imprese minori che a partire dal 2020 si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Il sottoscritto dichiara:

- di optare per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti per le imprese minori*

L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

I – REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI – ART. 1, COMMUNI DA 54 A 89, LEGGE N. 190 DEL 2014

La casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che, pur essendo in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario per le imprese minori, hanno optato, nel 2020, per la determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari.

La casella 2 va barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

Il sottoscritto dichiara:

- di optare per l'applicazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari*
- di revocare l'opzione già espressa e rientrare nel regime forfetario*

